

**COMUNE DI PONTENURE  
PROVINCIA DI PIACENZA**

**VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
N. 60 DEL 27 DICEMBRE 2020**

**PARERE DEL REVISORE  
SULLA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI ACCORDO  
COLLETTIVO INTEGRATIVO – ANNO 2020 (ART. 40, COMMA 3-  
SEXIES, D. LGS. 165/2001 CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLA  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO N. 25 DEL 19/07/2012)**

**FONDO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE  
ANNO 2020**

L'ORGANO DI REVISIONE  
DOTT. GIOVANNI MARIANI

Il sottoscritto Dott. Giovanni Mariani, revisore unico nominato dal Consiglio Comunale con verbale n. 3 del 27 gennaio 2018 per il periodo 01 febbraio 2018 – 31 gennaio 2021,

PREMESSO CHE:

- In data 22 dicembre 2020 ha ricevuto, per l'espressione del parere di competenza, la relazione tecnico-finanziaria all'ipotesi di accordo integrativo – anno 2020 (art. 40, comma 3-sexies, D. Lgs. n. 165/2001 circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012) in merito al Fondo accessorio personale non dirigente – anno 2020;
- In data 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018 in cui, negli articoli 67 e 68 sono state stabilite le nuove modalità di determinazione delle risorse decentrate;
- L'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018 prevede che: "a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- L'art. 67, comma 2, lettera a), del C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018 prevede che l'ammontare di cui al comma 1 sia stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a

- Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente C.C.N.L. in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019;
- L'art. 67, comma 2, lettera b) del C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2019 prevede altresì che l'ammontare di cui al comma 1 venga incrementato per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;
  - L'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 stabilisce che: "nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;
  - L'art. 11 del D. L. 135/2018 prevede che: “In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti integrativi a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017;

- L'art. 40 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, prevede che: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";
- L'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, comma 1, lettera a) prevede, tra le funzioni dell'Organo di Revisione, quella di rilasciare pareri, osservazioni, proposte e rilievi in merito ad aspetti economico-patrimoniali e finanziarie dell'Ente;

VISTA:

- La relazione tecnico-finanziaria all'ipotesi di accordo collettivo integrativo – anno 2020 (art. 40, comma 3-sexies, D. Lgs. n. 165/2001 circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012) ad oggetto il Fondo accessorio personale non dirigente – anno 2020;

RICHIAMATI I SEGUENTI DOCUMENTI:

- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" D. Lgs. 267/2000;
- Le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Le "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018;

- Le “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135;

ESAMINATO CHE:

- L’Organo di Revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione trasmessa dall’Ente rilevando che;
  - a) Per quanto il punto I° della relazione: “Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge”, l’organo di revisione rileva che vengono fornite informazioni esaurienti in merito:
    - ✓ alla composizione della delegazione della parte datoriale;
    - ✓ alla descrizione delle materie oggetto di trattazione;
    - ✓ all’attestazione del rispetto degli obblighi di legge per l’erogazione della retribuzione accessoria;
  - b) Per quanto il punto II° della relazione: “Illustrazione dell’articolo del contratto”, l’organo di revisione rileva che vengono indicati in modo dettagliato sia i riferimenti del contratto integrativo, sia i criteri di erogazione delle risorse decentrate;
  - c) Per quanto il punto III° della relazione: “Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa”, l’organo di revisione rileva che, per l’anno 2020 l’ammontare delle risorse decentrate nette (Euro 72.591,25) è stato determinato nella seguente misura:
    - ✓ Risorse stabili, per un importo di Euro 76.443,96;
    - ✓ Retribuzioni Individuali di Anzianità (RIA) del personale cessato, per un importo di Euro 2.493,21;
    - ✓ Incrementi di risorse non soggetti a limite ex art. 23 D. L. 75/2017, per un importo di Euro 4.852,25;
    - ✓ al netto del consolidamento decurtazione anni 2011-2014, per un importo di Euro 11.198,17;
  - d) Per quanto il punto IV° della relazione: “Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione”, l’organo di revisione rileva che

nella relazione sono state indicate in modo analitico tutte le poste che costituiscono il "Fondo per la contrattazione collettiva" (per un totale di Euro 72.591,25), in particolare:

- ✓ Indennità di comparto, Euro 7.502,58;
- ✓ Progressioni orizzontali consolidate storiche, Euro 30.024,93;
- ✓ Indennità personale educativo asilo nido, Euro 1.921,22;
- ✓ Indennità per specifiche responsabilità, Euro 1.200,00;
- ✓ Indennità anagrafe, stato civile, servizio elettorale, urp e protezione civile, Euro 1.400,00;
- ✓ Indennità di turno, Euro 5.000,00;
- ✓ Indennità di rischio, Euro 3.841,00;
- ✓ Indennità maneggio valori, Euro 825,00;
- ✓ Indennità di servizio esterno polizia locale, Euro 864,00;
- ✓ Performance individuale, Euro 20.012,52.

L'organo di revisione rileva, inoltre, che l'ammontare delle risorse stabili (pari ad Euro 72.591,25) sono impiegate nella misura di Euro 37.527,51 e che per la differenza, pari ad Euro 35.063,74 vengono finanziati gli altri elementi previsti dalla contrattazione integrativa.

- e) Per quanto il punto V° della relazione: "Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio", l'organo di revisione rileva che, dal rendiconto della gestione per l'anno 2020, risulta che viene rispettato il limite di spesa del Fondo per le risorse decentrate.

Tutto ciò esaminato, l'organo di revisione

ESPRIME:

Parere favorevole alla relazione tecnico-finanziaria all'ipotesi di accordo collettivo integrativo – anno 2020 (art. 40, comma 3-sexies, D. Lgs. n. 165/2001 circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012) – Fondo Accessorio personale non dirigente – anno 2020.

Cesena, 27 dicembre 2020

Il Revisore Unico

Giovanni Mariani

